



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
COMUNICATO UFFICIALE N° 173/C.D.T. 9

DEL 22 NOVEMBRE 2011

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e Avv. Sandro Geraci, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 22 Novembre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento 23/A

USD ASPRA (PA) - preannuncio reclamo – gara Promozione gir.B: USD Aspra - Montemaggiore del 22/10/2011 – Comunicato Ufficiale 129 LND del 27/10/2011

La società USD Aspra ha formulato espressa richiesta di invio degli atti di gara in epigrafe, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico.

La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che la formulazione di espressa richiesta di presa visione e/o invio degli atti ufficiali della gara a seguito della quale sono scaturiti i provvedimenti che si intendono impugnare comporta il contestuale versamento della tassa al momento del gravame (art. 36 comma 6 CGS), ha tuttavia rilevato che non è stato dato alcun seguito al preannuncio di reclamo inoltrato dalla società USD Aspra.

P.Q.M.

In applicazione dell'art. 33 comma 8 CGS, dispone a carico della società USD Aspra l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento 31/A

ASD SAN SEBASTIANO (EN) avverso squalifica per quattro gare del calciatore Alessandro Filippo – gara Promozione gir. D: UPD Scicli-ASD San Sebastiano del 29/10/2011 – Comunicato Ufficiale 138 LND del 03/11/2011

La società ASD San Sebastiano ha inoltrato formale ricorso avverso il provvedimento in epigrafe indicato, assunto a carico del tesserato Alessandro Filippo, sostenendo che la sanzione impugnata è eccessiva in rapporto ai fatti contestati.

Sostiene infatti la ricorrente che il calciatore Alessandro Filippo, pur avendo assunto a fine gara una condotta scorretta nei confronti dell'arbitro, si era solo limitato a proteste animate e verbali e non offensive, senza alcun atto di aggressione o violenza. In ragione di ciò ha chiesto una congrua rideterminazione della squalifica a carico del proprio tesserato.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, preliminarmente osserva che l'articolo 35 comma 1.1 del CGS assegna fede privilegiata al rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti in relazione al comportamento dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare.

Non può essere posto in dubbio alcuno, pertanto, il comportamento assunto dal tesserato in argomento così come riportato dall'arbitro della gara nel suo referto dove è chiaramente specificato che *a fine gara, facendo da coro alle proteste del Sig. Buscemi Giuseppe, il capitano della squadra San Sebastiano, n.10 Alessandro Filippo, non considerando la sua stessa funzione, incitava in tutti i modi i suoi compagni a protestare. Lo stesso puntava il dito al viso dell'arbitro e gridava frasi volgari, offensive e minacciose. Tale comportamento veniva poi reiterato sino al momento in cui l'arbitro raggiungeva il suo spogliatoio.*

I comportamenti assunti dal tesserato della società ASD San Sebastiano sono, pertanto, da condannare in quanto assolutamente antisportivi e anti regolamentari. Le conseguenti sanzioni a suo carico devono poi tenere conto della funzione di Capitano della squadra assunto dal calciatore Alessandro Filippo che, per le eventuali infrazioni commesse nell'adempimento del suo compito, comporta un aggravamento delle stesse (art.73 comma 4 NOIF).

P.Q.M.

Si respinge l'appello inoltrato dalla società ASD San Sebastiano, e si dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e Avv. Sandro Geraci, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 22 Novembre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

Procedimento n° 41/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

US Spadaforese

Sig. Rocchetta Gaetano (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8048/1275pf10-11/SP/pp del 24/06/2011, il Presidente della US Spadaforese, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinario fissato

dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della US Spadaforese*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 42/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

USD Virtus Ispica

Sig. Drago Rinaldo (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8048/1262pf10-11/SP/pp del 24/06/2011, il Presidente della USD Virtus Ispica, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinario fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che

l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della USD Virtus Ispica*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 43/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Scommettendo

Sig. Nobile Francesco (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8062/1272pf10-11/SP/pp del 27/06/2011, il Presidente della ASD Scommettendo, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinario fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Scommettendo*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 44/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

FCD Serradifalco

Sig. Morreale Salvatore (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8051/1271pf10-11/SP/pp del 27/06/2011, il Presidente della FCD Serradifalco, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della FCD Serradifalco*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 45/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

PD Pro Mazara

Sig. Armato Antonino (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8074/1261pf10-11/SP/pp del 27/06/2011, il Presidente della PD Pro Mazara, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della PD Pro Mazara*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 46/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ACD Termitana 1952

Sig. Raimondi Giuseppe (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8045/1265pf10-11/SP/pp del 27/06/2011, il Presidente della ACD Termitana 1952, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo,

per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinario fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ACD Termitana 1952

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 47/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Soc. Pol. Antillese

Sig. Mastroeni Guglielmo (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8046/1266pf10-11/SP/pp del 27/06/2011, il Presidente della Soc. Pol. Antillese, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinario fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della Soc. Pol. Antillese.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 48/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

GSD Sacro Cuore Milazzo

Sig. Costantino Salvatore (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8074/1274pf10-11/SP/pp del 27/06/2011, il Presidente del GSD Sacro Cuore Milazzo, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della GSD Sacro Cuore Milazzo.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 49/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Scoglitti Soccer

Sig. Clemenza Alessio (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8071/1273pf10-11/SP/pp del 27/06/2011, il Presidente del ASD Scoglitti Soccer, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Scoglitti Soccer.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 50/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Real Aci

Sig. Garufi Giovanni (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8048/1280pf10-11/SP/pp del 27/06/2011, il Presidente del ASD Real Aci, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Real Aci.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 51/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Pol. Dil. Riviera dello Stretto

Sig. Santoro Santina (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8048/1285pf10-11/SP/pp del 27/06/2011, il Presidente della Pol. Dil. Riviera dello Stretto, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinario fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della Pol. Dil. Riviera dello Stretto.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 52/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Stella D'Oriente

Sig. Gargano Giuseppe (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8050/1270pf10-11/SP/pp del 27/06/2011, il Presidente della ASD Stella D'Oriente, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinario fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Stella D'Oriente.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 53/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Polisportiva Gioiosa

Sig. Cultrera Francesco (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8048/1281pf10-11/SP/pp del 27/06/2011, il Presidente della ASD Polisportiva Gioiosa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinario fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in

ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Polisportiva Gioiosa.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 54/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASC Itala

Sig. Bastino Luciano (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8048/1284pf10-11/SP/pp del 27/06/2011, il Presidente della ASC Itala, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASC Itala.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 55/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Pro Mende Calcio

Sig. Sindona Luigi (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8086/1279pf10-11/SP/pp del 27/06/2011, il Presidente della ASD Pro Mende Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Pro Mende.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n.56/B:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Benforte Angela (Presidente dell'A.C.D. Città di Casteldaccia)

Società A.C.D. Città Di Casteldaccia

La Procura Federale con nota 2068/988 pf10-11/SS/fc del 10 ottobre 2011, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la sig.ra Angela Benforte, Presidente della ACD Città di Casteldaccia, per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 comma 1 delle NOIF, nonché la Società ACD Città di Casteldaccia per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell' art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S.

All'udienza dibattimentale del 22 novembre 2011 si è presentata la sig.ra Angela Benforte, Presidente della società deferita, che ha concluso chiedendo il proscioglimento rappresentando che per un disguido non è stato tempestivamente validato il richiesto tesseramento del tecnico, verificandosi l'involontaria omissione.

Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Giulia Saitta, ha di contro formulato le proprie conclusioni chiedendo di ritenere le parti deferite responsabili di quanto addebitato e di applicarsi alla Sig.ra Angela Benforte la inibizione per mesi 3 ed alla società l'ammenda di € 600,00.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che le parti deferite siano da considerare responsabili di quanto loro ascritto, sia pure in forma involontaria come rappresentato in udienza.

In particolare risulta provato documentalmente che la società ACD Città di Casteldaccia, militante nel campionato di Eccellenza Girone A, si è avvalsa della prestazione del sig. Di Giorgio Giuseppe, iscritto nel ruolo del settore tecnico quale allenatore di 3° categoria, facendogli svolgere l'attività di allenatore della prima squadra per il periodo compreso tra il 12/09/2010 ed il 29/01/2011. Tutto ciò senza che lo stesso risultasse validamente tesserato per la ASD Città di Casteldaccia. Risulta infatti che il tesseramento del predetto tecnico è stato perfezionato solo successivamente e più precisamente, in data 8/2/2011.

P.Q.M.

Dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico della Sig.ra Benforte Angela, Presidente della società ACD Città di Casteldaccia, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno; Alla società ACD Città di Casteldaccia, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Presidente della C.D.T.
Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 22/11/2011

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana